

REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO

**FORMAZIONE (E INFORMAZIONE) GIURIDICA DEGLI
OFFICIA IN ETÀ EPICLASSICA**

**LEGAL TRAINING (AND INFORMATION) OF THE *OFFICIA*
IN THE EPICLASSIC AGE**

Elio Dove

Professore Ordinario

di Istituzioni e storia del diritto romano

Università degli Studi di Napoli «Parthenope»

elio.dovere@uniparthenope.it

1. – Nella celebre e in qualche modo fondativa *History of Roman Legal Science*, tradotta per l'Italia esattamente cinquant'anni fa da Guglielmo Nocera, Fritz Schulz introduceva l'ultimo tratto della lunghissima parabola della giurisprudenza romana, quello dall'inoltrata prima metà del III secolo in avanti, rifiutando nettamente il termine identificativo per esso fino a quel momento consueto, ovvero 'postclassico'¹. Egli proponeva l'impiego di una nuova e per certi versi singolare denominazione, 'burocratico' (*the bureaucratic period*): un aggettivo di per sé richiamante in radice un contesto culturale, politico, istituzionale assolutamente e definitivamente mutato rispetto a quello, per esempio, neanche lontanissimo, dei primi decenni severiani².

¹ Vd. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (traduzione di G. Nocera), Firenze 1968, 474 ss.; l'edizione originale del 1946 (traduzione di F. de Zulueta, Oxford, Clarendon Press), com'è noto seguita da una riedizione tedesca (a cura di W. Flume, Weimar 1961, Böhlau), entrambe rist. all'inizio degli anni '90 nell'ed. di Oxford del 1951 (a cura di W. Emst, Darmstadt, Aalen), grazie al Library Archive National Mining University of Ukraine di Dnipropetrovsk, è ora comodamente reperibile anche nel web: <http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/17502>. Proprio ora vi è chi ha giustamente ricordato, non tanto l'indiscusso significato scientifico della *History* (si leggano le generali importanti riflessioni di E. STOLFI, *Diritto romano e storia del pensiero giuridico*, in *Nel mondo del diritto romano*. Convegno ARISTEC Roma 2014 [a cura di L. Vacca], Napoli 2017, 91 ss.), ma il suo essere stata un momento essenziale del percorso intellettuale, politicamente e moralmente elevato, di una vittima illustre del nazismo hitleriano: vd. P. BUONGIORNO, «Ricordi di anni lontani e difficili». *Romanisti a Leiden nella lunga estate del 1939*, in *Index* 44, 2016, 479 ss.

² Per non 'schiacciare' il lettore i rinvii bibliografici sono qui assai limitati ed è lasciato spazio prevalente alle fonti; del resto, considerati i temi sfiorati, la relativa letteratura accumulatasi negli anni è di sicuro ben conosciuta da tutti gli specialisti del *ius Romanorum*: indicazioni sono ora in appendice al mio *Scienza del diritto e burocrazia*. Hermogenianus

L'equivocità dell'aggettivazione tradizionale, allora opportunamente criticata per il suo misconoscere, tra l'altro, autonomia e originalità di intenti all'ancora pienamente considerevole attività dei giuristi degli anni di Diocleziano – essa negava, di fatto, qualsiasi loro buona qualità –, cedeva il passo a una qualificazione ispirata dal più sano senso del reale, cioè dalla niente affatto infingarda osservazione dell'avvenuto irreversibile mutamento, in più sensi tutto sommato finanche apprezzabile, della scienza giuridica. Schulz prendeva atto, ma senza le drammatiche considerazioni allora purtroppo consuete in dottrina – e ho l'impressione che egli sarebbe stato parzialmente frainteso da Pietro de Francisci, nello stesso momento in cui questi curava la *Presentazione* italiana della *History*³ –, di un dato obiettivamente evidente: nel torno conclusivo del III secolo si era perfettamente compiuta una vera e propria 'sterzata' professionale da parte dei *Romani prudentes*. Si trattava di quella mutazione socio-culturale già seriamente avviatasi dopo gli Antonini, e in qualche maniera finanche implementatasi in modo deciso con la dinastia dei Severi, grazie allo sviluppo di una «complessa interazione tra le forme del diritto (i cui primi artefici...[erano appunto] i giuristi) e la sostanza del potere, che sempre più si andava consolidando e

iurislator, Bari 2017, 185 ss. (la cui *Introduzione*, peraltro, costituisce la traccia del presente contributo).

³ Vd. P. DE FRANCISCI, *Presentazione*, in SCHULZ, *Storia della giurisprudenza* cit. (nt. 1), VII ss., qui XI.

articolando entro le strutture di un apparato» di stampo, per così dire, 'statuale'⁴.

Quella di cui parlava Schulz, con tono di fondo sostanzialmente non negativo e perciò ragionevolmente condivisibile, era una trasformazione che ora vedeva i giuristi-autori, coloro che durante i lontani avvii del principato rapidamente montante erano stati 'i puri maestri di diritto', divenire perfettamente organici agli *officia* del principe ma, salvo ragguardevoli e dunque significative eccezioni, in maniera assolutamente anonima: qualcuno ha finanche parlato di «ignoti eroi delle cancellerie di fine III secolo»⁵. Gli studiosi del *ius* che prima del regime augusteo, nella *respublica* cesariana, sillana, mariana e prima ancora, con la loro profonda *scientia* e la personale *auctoritas*, quasi gettando «quotidianamente un ponte tra la nobiltà e il popolo» avevano portato linfa vitale agli ingranaggi della macchina pubblica assumendo più che fruttuosamente, e in maniera esemplare, le maggiori magistrature cittadine e quelle provinciali⁶, dopo i magmatici decenni del centro del III secolo - il cinquantennio

⁴ Così, centrando il *focus* della questione, E. STOLFI (a cura di), *Premessa*, in *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, Napoli 2011, 5 s.

⁵ C. GIACHI-V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma 2014 (rist.²), 200.

⁶ Nelle virgolette, restituendo relazioni osmotiche tra magistratura e *scientia iuris* d'età repubblicana, L. AMIRANTE (con la collaborazione di L. De Giovanni), *Una storia giuridica di Roma. Undicesimo quaderno di lezioni*, Napoli 1994, 378. Vd., recenziore, l'analisi succinta ma compendiosa del significativo ruolo tenuto dal giurista P. Rutilio Rufo nella vita pubblica

per il quale la storiografia sottolinea, come un'obiettiva irreparabile frattura, l'assenza di un'intera generazione di giuristi⁷ -, in linea con l'ordine imposto all'impero da Diocleziano e dai membri della sua artificiosa «famiglia divina»⁸, partecipando attivamente ai contemporanei cambiamenti istituzionali si accingevano ad assecondare, dall'interno dell'amministrazione ma con sapiente esperienza professionale, la nuova visione del governo dell'impero e i relativi obiettivi di politica del diritto.

I giuristi, in pratica, senza più protagonismi autorali si impegnavano a supportare tecnicamente, dal versante burocratico di cui essi costituivano uno dei cardini più robusti, il subentrante sistema politico-organizzativo tetrarchico. Parimenti essi si attrezzavano a soddisfare, almeno tendenzialmente, in modi scientificamente non tradizionali,

della Roma all'inizio della crisi repubblicana: A. MANZO, «Magnum munus de iure respondendi substinebat». *Studi su Publio Rutilio Rufo*, Milano 2016.

⁷ In particolare vd. V. MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d. C.*, in *Studi storici. Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci* 48, 2007, 927 ss.; vd. ora il bel libro di I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017, 139 ss.

⁸ Così V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*. *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 2016, 177 s.; vd. F. GRELE, *La forma dell'Impero*, in ID., *Diritto e società nel mondo romano* (a cura di L. Fanizza), Roma 2005, 363 ss. (= in *Storia di Roma* 3. *L'età tardoantica* [direzione di A. Schiavone], Torino 1993, 69 ss.).

ovvero non ancora granché sperimentati⁹, le contemporanee esigenze sistemiche e, soprattutto, quelle pratiche del diritto¹⁰.

Tutto ciò, naturalmente, rispetto al passato comportava in questi specialisti uno sforzo di adattamento rimarchevole ma sulla distanza, a conti fatti, probabilmente abbastanza naturale. Come del resto altrettanto rilevante per essi doveva essere, benché com'è ovvio su un piano diverso ma forse in maniera ugualmente spontanea, l'adeguamento al nuovo generalizzato sistema della trasmissione della cultura scritta (epocale com'è oggi «la conversión del libro impreso en libro digitalizado»¹¹), cioè il passaggio definitivo anche nel mondo giuridico dal *volumen*, il rotolo prevalentemente papiraceo, al *codex* pergamenaceo¹².

⁹ Sulla questione non si può non rinviare, almeno, ancora a H. NIEDERMEYER, *Voriustinianische Glossen und Interpolationen und Textueberlieferung*, in *Atti del congresso di diritto romano* Bologna-Roma 1933, 1, Pavia 1934, 353 ss.

¹⁰ Vd., per es., M. U. SPERANDIO, *Il 'Codex' delle leggi imperiali*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca* 8, Napoli 2001, 97 ss.; ma spec. (con tutta la letteratura precedente) ID., *Codex Gregorianus. Origini e vicende*, Napoli 2005, 301 ss.; adde F. GRELLE, *La giurisprudenza tardoantica, il Codex Gregorianus e l'ordinamento delle città*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti convegno AST Napoli 2007* (a cura di U. Criscuolo-L. De Giovanni), Napoli 2009, 155 ss. Vd. anche *infra* nt. 33.

¹¹ Così J. M. COMA FORT, *Codex Theodosianus: historia de un texto*, Madrid 2014 (= http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19297/codex_coma_HD28_2014.pdf?sequence=3), 25.

¹² Senza voler richiamare qui ipotesi alquanto forzate presenti in letteratura (vd. L. SANTIFALLER, *Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mittelalter 1. Untersuchungen*, Graz 1953, 162), credo che basti il rinvio a un 'classico': F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1975 (rist.), spec. 93 ss.; adde ID., *Lebensläufe klassischer Schriften in nachklassischer Zeit*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 67, 1950, 360 ss.

La *iuris scientia*, insomma, si trasformava radicalmente e, fermo restando lo scontato e saldo aggancio alla preziosa, insostituibile esperienza del medio principato (grosso modo da Salvio Giuliano a Elio Marciano) – anzi, proprio fondando su questa e riconoscendola, di fatto, come vero e proprio paradigma scientifico-culturale –, era necessario che essa contribuisse a far divenire davvero efficiente l'accentramento imperiale della produzione del *ius*, un diritto per quanto possibile ben definito e uguale per ognuno dei *cives* (tutti, e per ogni dove, da qualche decennio sudditi sottoposti allo stesso *dominus* imperiale e tutti governati, più di recente, da una nuova organizzazione amministrativo-burocratica). Allo stesso tempo, qualitativamente tentando di omogeneizzarne e migliorarne i contenuti, essa doveva provvedere a garantire la conoscenza e l'applicazione del *ius Romanorum*, con il conseguente uniformante controllo dall'alto, anche nelle aree più estreme dell'impero, mediterranee e non, pure in quei territori fino ad allora in qualche modo sostanzialmente disinteressati a un diritto diverso dal *ius localis* e dagli usi autoctoni, per quanto meno perspicui e forse persino insignificanti rispetto al ben più evoluto e rilevante diritto di Roma¹³.

¹³ A valle di una corposa serie di contributi sul tema della cittadinanza, pagine importanti e qui assai utili, con squarci prospettici nuovi in specie sulle riflessioni dei giuristi severiani, sono nel lavoro di V. MAROTTA, *I giuristi e l'Impero. Tra storia e interpretazione*, in *Koivōνια* 41, 2017, 61 ss., massime 73 ss.

Se si eccettuano talune esagerazioni senz'altro legate al clima giusromanistico della metà del secolo scorso, oggi rilevabili come vere e proprie 'note di colore' significativamente espressive del momento, Schulz, citando Gerhard von Beseler (a proposito dell'«improvviso e inatteso collasso della giurisprudenza classica...immediatamente dopo Ulpiano...si può semplicemente notare il ritirarsi della grazia di Dio»¹⁴), aveva del tutto ragione allorché affermava che nel pieno degli anni diocleziane «lo spirito della giurisprudenza non morì ma migrò in un altro corpo» privo di un individuale *nomen* e *cognomen*¹⁵. Si trattava dell'amministrazione imperiale e in particolare dei ruoli apicali di essa con funzioni esclusivamente civili, cioè gli alti funzionari degli *officia* centrali più tardi variamente insigniti, a seconda dei casi, di titoli altisonanti – *illustres, spectabiles, eminentissimi, clarissimi, perfectissimi* –, fortemente gerarchizzati, politicamente introdotti, professionalmente ben provvisti, tecnicamente autorevoli ma, ormai, tutti (o quasi) scientificamente sconosciuti.

In particolare, l'apprezzabile produzione rescrittiva della cancelleria del principato declinante, nel suo complesso poco avvicinata *ex professo* dalla storiografia della seconda metà del '900, e massime quella tetrarchica – esuberante per quantità,

¹⁴ SCHULZ, *Storia della giurisprudenza* cit. (nt. 1), 475 (vd. *History* cit. [nt. 1], 263: *...one is completely baffled by the sudden and unexpected collapse of classical jurisprudence in the second half of the third century, immediately after Ulpian; one can merely note the withdrawal God's grace*): il riferimento era qui alla p. 170 del lavoro di BESELER, *Recuperatores iuris antiqui*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano «Vittorio Scialoja»* 45, 1938, 167 ss.

rimarchevole per qualche novità e, talora, per intelligenza di alcune soluzioni –, di sicuro costituì il risultato migliore di tale 'oscura' giurisprudenza burocratica. Il numero straripante di *rescripta* stabilmente elargiti ai cittadini, a coloro cioè impetranti certezza e giustizia, costituiva il prodotto scientifico-normativo del lavoro di quei soggetti che, benché di sicuro continuassero a riflettere sull'enorme e contraddittorio portato di *ius* sedimentatosi nei secoli (sul quale, del resto, essi si erano più o meno regolarmente formati) e in pratica pervenuto per buona quota intatto finanche dall'epoca arcaica – basti solo pensare ai resti delle XII Tavole, per quanto rimaneggiati, che erano nei libri degli *auctores* del II secolo –, riuscivano comunque a imprimere, al riparo delle impenetrabili pareti degli *scrinia*, un'unica linea direzionale alla creazione e alla diffusione del diritto.

L'opera quotidiana degli importanti tecnici degli *officia*, allora naturalmente percepita dagli *utentes*, sia vecchi sia *cives* recenti, come espressione sviluppata dal vertice politico, contribuiva a generare una grande quantità di *ius* benché spesso, con spirito conservatore o con atteggiamento restauratore, solo confermando la solida tradizione 'classica' del diritto dei privati¹⁶. Accanto a quest'attività permanente, nell'ultimo decennio del secolo e poi agli inizi di quello

¹⁵ Vd. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza l. ult. cit.* (nt. 1).

¹⁶ È significativa l'esemplificazione in L. ATZERI, *L'infamia nei rescritti di Diocleziano*, in *Fontes Minores XII* (a cura di W. Brandes-L. M. Hoffmann-K. Maksimovic), Frankfurt a. M. 2014, 1 ss.

successivo vi sarebbero state prima le inusitate raccolte sistematiche, preziose sul piano pragmatico, d'una gran parte del già esistente e del nuovo sovrabbondante *ius principale*, i Codici Gregoriano ed Ermogeniano, e poi il personale impegno letterario di un paio di giuristi allora come oggi abbastanza identificabili: *magistri* imperatòri sicuramente più consapevoli di sé rispetto ad altri, e al tempo stesso studiosi fieri del proprio procedere autorale, a volte nuovo (quasi da 'intellettuali'¹⁷), a vantaggio diretto delle istituzioni e per l'utilità mediata dei singoli.

Tutta quest'esperienza giuridica, di fatto concentrata in un pugno di anni e, non foss'altro che per l'assenza di un verificabile contrasto da parte degli organi di governo, senza dubbio considerabile come politicamente cancelleresca, per la sostanza dei suoi contenuti e benché alle soglie del Tardoantico – non a caso vi è chi ha cennato a essa come 'epiphonema' della *Romana scientia iuris*¹⁸ –, sulle orme autorevoli di Franz Wieacker e nella traccia severa di Mario Talamanca non si sbaglia nel definire epiclassica¹⁹.

¹⁷ In generale vd. STOLFI, *Diritto romano e storia del pensiero giuridico* cit. (nt. 1).

¹⁸ Vd. O. ROBLEDA, *Introduzione allo studio del diritto privato romano*², Roma 1979, 56 nt. 85.

¹⁹ Sono importanti F. WIEACKER, *Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien (235-284 apr. J.-C.)*, in *Revue historique de droit français et étranger* 49, 1971, 201 ss., spec. 222 ss.; M. TALAMANCA, *Il diritto nelle epoche postclassiche*, in *Collatio iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65e anniversaire* 2 (a cura di R. Feenstra-A. S. Hartkamp-J. E. Spruit-P. J. Sijpesteijn), Amsterdam 1995, 533 ss.

Nell'ambito di un tale panorama, forse più della *varietas* comunque modesta dei lavori a noi noti di Aurelio Arcadio Carisio, un *magister* imperiale d'un certo rilievo, appare in più sensi rappresentativa di talune caratteristiche peculiari ed essenziali della realtà giuridica dell'epoca diocleziana la sola opera dell'autore-burocrate Ermogeniano di cui abbiamo un segno materiale, i sei *libri iuris epitomarum*. Se infatti è vero che i pochissimi frammenti giustiniani di Arcadio Carisio attestano interessi importanti, per esempio un'attenzione speciale per quella materia che in prevalenza era stata appannaggio dei *publica iudicia* e, contemporaneamente, trovavano spazio adeguato per le competenze del *praefectus praetorio* e per i *munera civilia* – tematiche, come si arguisce, politicamente legate alle essenziali connessioni tra Centro e Periferia, tra uffici palatini e mondo cittadino²⁰ –, già soltanto il tipo letterario testimoniato dal lavoro ermogeniano, senza necessità ancora di guardarne il dettato (e la corposa presenza di esso nel Digesto, rispetto all'esiguità degli eserti carisiani, consente senz'altro di studiare ancora e approfonditamente), 'parla'

²⁰ Vd. M. BALESTRI FUMAGALLI, *I libri singulares di Aurelio Arcadio Carisio*, Milano 1978; F. GRELE, *I giuristi, il diritto municipale e il Codex Gregorianus*, in ID., *Diritto e società* cit. (nt. 8), 473 ss. (= in *Iuris vincula* 4 cit. [nt. 10], 317 ss.); adde ID., *Arcadio Carisio, l'officium del prefetto del pretorio e i munera civilia*, in ID., *Diritto e società* cit. (nt. 8), 257 ss. (= in *Index* 15, 1987, 63 ss.). Più recenti vd. D. V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Bari 2012; M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza epiclassica. Il caso di Aurelio Arcadio Carisio*, Roma 2013.

invece a voce forte di esigenze giuridiche squisitamente epiclassiche²¹.

Le Epitomi sarebbero state un compendio d'una parte dell'allora esistente giurisprudenza, una riscrittura di diritto autorale per nulla disattenta – con la sua fitta rete allusiva, per noi oggi inestricabile, di nessi sottintesi fra testi²² – ai contenuti degli interventi normativi dei *principes*²³. Esse avrebbero rappresentato un esempio perfetto di quella che, dagli ultimi decenni del XX secolo, un versante della critica testuale di stampo strutturalista ci avrebbe efficacemente indicata come 'la letteratura di secondo grado'²⁴: in questo caso un vero e proprio metatesto, informato a una relazione transtestuale più intensa di quella tra un generico ipertesto e il suo gremio ipotesto, in cui molti materiali originali del passato giuridico dei Romani si

²¹ Vd. riflessioni precise nel mio *Scienza del diritto e burocrazia* cit. (nt. 2), 157 ss.

²² Appaiono significativi, per es., i riferimenti che sono nei testi che seguono se confrontati con i 'consonanti' provvedimenti dei principi; cfr. Hermog.: 2 *iur. ep.* D. 21.2.74.1 e CI. 8.44.13 (Gord., a. 239); 5 *iur. ep.* D. 39.4.10 pr. e CI. 4.62.1 (Sev. et Carac.) [adde CI. 4.62.2 e 3]; 6 *iur. ep.* D. 43.0.2 e CI. 5.4.11 (Diocl., a. 284-285); 1 *iur. ep.* D. 2.15.16 e CI. 2.4.17 (Diocl., a. 293); 2 *iur. ep.* D. 47.19.5 e CI. 6.2.17 (Diocl., a. 294).

²³ Da ultimo, relativamente a Hermog. 6 *iur. ep.* D. 49.14.46.5, vd. S. ALESSANDRÌ, *Alcune considerazioni in tema di compensazione adversus fiscum*, in *Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils* (a cura di E. Dovere), Bari 2018, 75 ss.

²⁴ Basti vd. l'importante opera di Gérard Genette (allievo di Roland Barthes ed esponente di spicco della cd. *nouvelle critique*) dedicata allo studio della struttura linguistica dei testi onde rivelarne i meccanismi nascosti che ne costituiscono l'intrinseca natura letteraria: *Palinsesti. La letteratura al secondo grado* (traduzione di R. Novità), Torino 1997 (orig. Paris 1982; Pbk Paris 1992); qui pertinente adde ID., *Introduzione all'architesto* (traduzione di A. Marchi), Parma 1981 (orig. Paris 1979).

sarebbero perfettamente fusi, in pratica scomparendo, con gli apporti personali dell'esperto autore epiclassico.

All'interno dei *libri* dell'epitome il giurista avrebbe programmaticamente riformulato un registro linguistico che, per motivi vari – legati, magari, a mutate esigenze ambientali o temporali oppure, com'è probabile, allo specifico pubblico scelto come destinatario immediato –, si presentava forse complesso, talora troppo elevato, in qualche caso decisamente 'vecchio'. Tale sostanziale processo di parafrasi comportava una serie niente affatto modesta di operazioni – l'esplicitazione di concetti divenuti opachi nel tempo, la parziale ricostruzione sintattica di espressioni probabilmente superate, l'appianamento di persistenti inaccettabili antinomie – nel tentativo di mantenere vivo, in un contesto assolutamente diverso e per scopi profondamente mutati, l'intimo rapporto esistente tra significante e significato del pensiero dei *maiores*.

Eppure, in ogni caso, scegliere di svolgere un'attività parafrastica sugli scritti dei *prudentes* del principato – perciò, prima immaginare e scientemente delineare il progetto letterario, poi leggere, meditare, interpretare, rielaborare, esporre la produzione giuridica di altri facendola praticamente propria – sul piano culturale sarebbe potuta apparire una missione di primo acchito qualitativamente limitata, magari anodina nell'approccio, forse povera di frutti, comunque umile negli intenti. E senza alcun dubbio, sul tradizionale terreno scientifico, 'impossessarsi' dichiaratamente di testi altrui per poi

metabolizzarli si annunciava come un onere duro ma assai poco appagante se non anche, giusto soltanto a guardare la brillante sfaccettatura della riflessione giurisprudenziale proveniente dal periodo adrianeo-severiano (è questo l'arco che sembrerebbe coperto dal complesso insieme di testi confluito nelle Epitomi²⁵), persino umanamente frustrante.

Viceversa, a dispetto delle ingiustificate radicali riserve manifestate dalla dottrina del secolo scorso²⁶, l'opera epitomatoria realizzata da Ermogeniano avrebbe rappresentato la migliore manifestazione della capacità di adattamento funzionale della scienza giuridica in età epiclassica.

Essa, per esempio, rifletteva assai bene alcuni aspetti importanti di quelle incalzanti tendenze della tarda esperienza giuridica del principato così ben riassunte da Schulz nella *History*: i 'desideri' di stabilizzazione e di semplificazione presenti nel mondo del diritto, com'è noto prodromicamente manifestatisi in forma concreta già dall'età di Adriano, avrebbero invero trovato una realizzazione speciale appunto con i sei *libri iuris epitomarum*. Questa sorta di apprezzabile *unicum* autorale (cosa diversa erano state le *variae lectiones* e i *libri pandectarum* dei secoli II e III), praticamente conclusivo dell'ormai antichissima curva giurisprudenziale, non foss'altro

²⁵ Vd. le più che attendibili conclusioni, sulla base di precisi confronti, di D. LIEBS, *Hermogenians iuris epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen 1964, cap. II, §§ 2-5.

²⁶ Giusto per esemplificare basti vd. il lapidario ma immotivato e ingeneroso giudizio di P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*³, Roma 1974, 502.

che per il genere letterario prescelto sarebbe stato un momento di snodo significativo e definitivo nella storia del pensiero giuridico dei Romani. Subito dopo di esso vi sarebbe stato solo un ingovernabile e perciò sofferto accumulo di *leges generales* (secoli IV e V) e poi, inevitabilmente, la meditata ed epocale virata politico-ordinamentale verso il *codex legum* ufficiale, il *Theodosianus* (a. 438)²⁷.

La lunga onda stabilizzatrice del diritto materialmente partita nel II secolo grazie alla volontà di un principe attivamente colto e bene indirizzata dall'abilità di un giurista 'scientificamente ordinatore', Elio Adriano e Salvio Giuliano – appunto nel momento in cui ci si stabilizzava anche in politica (è allora che venivano tracciati, per esempio, sia in Occidente sia in Oriente, difendibili confini tra *cives* e non-Romani: in Britannia col Vallo, nell'Europa centrale al di qua del Danubio, in Mesopotamia sull'Eufrate²⁸) –, con chiarezza di intenti, profondità culturale, adeguatezza metodologica, molto dopo i Severi avrebbe subito un paio di ragguardevoli accelerazioni:

²⁷ Sul diverso intendere l'*ordo iuris* in età tardoantica come esito maturo di una nuova visione del 'sistema' vd., con fonti, E. DOVERE, *Funzione sistemica del Codice Teodosiano*, in ID., *Il secolo breve del Teodosiano. Ordinamento e pratica di governo nel V secolo*, Bari 2016, n. 3 (= in *Κοινωνία* 37, 2013, 23 ss.= in *Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual* [coordinatore F. Reinoso-Barbero], Madrid 2014, 149 ss.); senza ulteriori approfondimenti testuali, la 'sofferenza legislativa' tardoantica è assolutamente manifesta già nel citatissimo § 21 dell'anonimo *De rebus bellicis*, non a caso rubricato *De legum vel iuris confusione purganda*.

²⁸ Molto si è scritto sull'argomento; qui vd. solo, con fonti essenziali ma puntuali, A. GALIMBERTI, *Adriano e l'ideologia del principato*, Roma 2007, spec. 73 ss.

prima in epoca tetrarchica e poi, assai più in là, su una ideale linea prospettica con l'ancora lontano, impensabile riordino giustiniano, in età teodosiana.

Il primo scatto, un vero e proprio efficace 'allungo', sarebbe stato la pubblicazione dei *Codices* non ufficiali ordinatòri, e strutturalmente rispettosi (quasi 'canonizzatori'), della produzione del *ius* dei principi (forse non a caso, benché congetturalmente, il più risalente di essi esordiva proprio con *constitutiones* adriane²⁹). Con prospettiva di fatto ipertestuale, perché motivati non dalla necessità di una lettura sequenziale dei rescritti ma, viceversa, per centri di interesse giuridico, si trattava di sistemare una quota di quanto ogni giorno era stato elaborato dalle cancellerie nei tanti decenni precedenti e infine, col sigillo impresso dal potere imperiale, era stato consegnato ai sudditi, cittadini e *iudices*, per divenire diritto vivo specialmente nelle province lontane³⁰.

Ma una spinta in parte uguale a tali Codici³¹, e per certi versi ancora più intrinsecamente utile alla pratica minuta di governo - si pensi all'amministrazione della giustizia in aree assai distanti dal Centro -, sarebbe stato il frutto dell'impegno dispiegato da Ermogeniano, com'è probabile burocrate apicale

²⁹ Esame della questione è ora in SPERANDIO, *Codex Gregorianus* cit. (nt. 10), 57 ss.

³⁰ Vd., ma con qualche mia perplessità, M. VARVARO, *Riflessioni sullo scopo del Codice Ermogeniano*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 49, 2004 (*Studi con Bernardo Albanese*), 241 ss.

³¹ Vd. S. CORCORAN, *The Gregorian and Hermogenian assembled and shattered*, in *Mélanges de l'École française de Rome-Antiquité* 125, 2013 (<http://mefra.revues.org/1772>).

perfettamente conscio delle emergenze di governo³², come *auctor* dei sei *libri epitomarum*. Compendiare e adattare, ma anche condensare e talora espandere, chiarendolo, il pensiero di taluni maestri del principato, a iniziare con quelli, pur essi *praefecti* e *auctores*, tecnici-fiancheggiatori della politica del diritto severiana, costituiva senz'altro il modo migliore di venire incontro, con la consapevolezza dell'appartenenza, alle esigenze degli *officiales* del *dominus* tetrarchico, centrali e periferici, onerati dalla perenne fatica prima di conoscere, poi di adeguare, finalmente di applicare il *ius Romanorum*.

2. - I *Codices*, sostanzialmente confermando con la gran mole organizzata delle letture autentiche, ovvero delle interpretazioni/decisioni calate dall'alto, di quello che si è soliti chiamare il diritto privato 'classico', fornivano utilissimi repertori, per esempio, a chi agiva nel foro: si badi alle urgenze della diversificata realtà giurisdizionale delle ormai più che numerose partizioni territoriali e amministrative diocleziane. E i *rescripta* imperatòri, finanche straripanti se solo si guarda al numero di quelli del biennio 293-294³³ - a parere degli studiosi, e giustamente, di fatto 'ermogenianeî' perché sortiti dall'ufficio di cui allora il giurista era forse a capo³⁴ -, davvero potevano

³² Sul tema prosopografico vd. ora la mia sintesi: *Scienza del diritto e burocrazia* cit. (nt. 2), 27 ss.

³³ Qui rimane ancora punto di riferimento A. CENDERELLI, *Ricerche sul «Codex Hermogenianus»*, Milano 1965. (adde ID., *Recensione*, in ID., *Scritti romanistici* [a cura di C. Buzzacchi], Milano 2011, 765 ss. [= in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* 55, 2004-05 {pubbl. 2008}, 220 ss.]).

³⁴ In linea generale vd. S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*², Oxford 2000 (Pbk-ed. accr.);

fornire risposte chiarificatrici immediate, accessibili e assolutamente accettabili perché autorevoli. Si trattava delle soluzioni offerte a chi sino ad allora, esperto in varia misura, alla ricerca di un diritto più o meno certo cui ancorare il proprio operare, di fronte alle quasi ovvie contemporanee *défaillances* informative del 'sistema', poteva rivolgersi solo, laddove possibile e con enormi difficoltà non solo di consultazione, agli uffici centrali dell'*imperium* o agli archivi pubblici, ai *tabularia*, oppure, e forse meglio, ma con indubbie e magari inestricabili complicazioni interpretative, ai *corpora* letterari contenenti il tradizionale *ius incertum* della pregressa giurisprudenza.

Sebbene in modi e con forme letterarie nettamente eccentriche rispetto alla tradizione – appunto la quantità abnorme, a differenza del passato, dei *rescripta*, poi la novità dei *Codices*³⁵ e infine la particolarità delle Epitomi (il frutto di una vero e proprio intreccio implicito di relazioni, ovvero intertestuale esterno, tra questi *libri iuris* e le opere più antiche) –, il diritto posto in età epiclassica rimaneva senz'altro, quanto

ID., *The publication of law in the era of the Tetrarchs – Diocletian, Galerius, Gregorius, Hermogenian*, in *Diokletian und die Tetrarchie. Aspekte einer Zeitenwende. Proceedings international Diocletian Symposium Split 2003* (a cura di A Demandt-A. Goltz-H. Schlange-Schöningen), Berlin 2004, 56 ss.; *adde* T. HONORÉ, 'Imperial' Rescripts A.D. 193-305: Authorship and Authenticity, in *The Journal of Roman studies* 69, 1979, 51 ss.; ID., *Hermogenianus on Privity and Agency in Contract*, in *Estudios de Historia del Derecho Europeo. Homenaje Martínez Díez 1* (a cura di R. Perez Bustamante), Madrid 1994, 91 ss. (ampl.= *Hermogenianus on privity and the scope of the law of contract*, in *Current Legal Problems* 44, 1991, 135 ss.).

³⁵ Ma vd. (oltre che *supra* alla nt. 9) E. SCHÖNBAUER, *Die Ergebnisse der Textstufenforschung und ihre Methode*, in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* 12, 1961, 117 ss., spec. 123 ss. e 138.

ai contenuti, un *ius* fondamentalmente allineato alla riflessione scientifica dei due ultimi secoli del principato³⁶. Malgrado talune soluzioni episodicamente originali, rese in maniera formale dagli *Augusti* tramite le cancellerie di norma sollecitate dalla eterogeneità delle richieste provenienti dalle più diverse regioni (appunto, le centinaia di *interpretationes* prodotte dall'ufficio *a libellis* e l'impiego di esse, di natura spesso processuale, effettuato presso i tanti *praesides provinciarum*³⁷), e nonostante i pregevoli tentativi innovativi ancora oggi percepibili nelle non poche tracce ermogeniane conservate da Giustiniano³⁸, il sostrato di quanto ci rimane del diritto degli anni tetrarchici appare quasi una naturale evoluzione, talora solo minima e perciò in qualche modo allora scientificamente (e politicamente) rassicurante, dell'esperienza e della riflessione più significative del principato: Emilio Papiniano, Domizio

³⁶ Per l'*Hermogenianus* vd. ancora M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960; ID., *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in ID., *Scritti giuridici* (a cura di L. Migliardi Zingale), Torino 1996, 492 ss. (= in *Studia et documenta historiae et iuris* 27, 1961, 241 ss.); ora vd. per es. ATZERI, *L'infamia nei rescritti di Diocleziano* cit. (nt. 16). Per i *libri iuris epitomarum* vd. LIEBS, *Hermogenians iuris epitomae* cit. (nt. 25), 92 ss.

³⁷ Cfr., come campione, l'interessante CI. 7.14.5 (a. 293); ma vd. pure, coevo e forse di maggiore significato, CI. 4.34.9 (*Cum hereditas personam dominae sustineat, ab hereditario seruo, priusquam patri vestro successeritis, res commendatas secundum bonam fidem ab eius qui susceperat successoribus apud rectorem provinciae petere potestis*).

³⁸ È di sicuro importante, per es., in una visione profondamente storica dell'odierna insoddisfacente sistemazione dogmatica dell'istituto richiamato, ovvero l'*hereditas iacens* (essenziale A. D'AMIA, *L'eredità giacente. Note di diritto romano, comune e odierno*, Milano 1937), *Hermog. 6 iur. ep.* D. 41.1.61 (cfr. *infra* nt. 61): vd. DOVERE, *Scienza del diritto e burocrazia* cit. (nt. 2), 127 ss.

Ulpiano, Giulio Paolo, Erennio Modestino, Elio Marciano, Emilio Macro e, più antichi, Salvio Giuliano e Gaio³⁹.

Così come viene costantemente confermato dal progredire della ricerca, il diritto epiclassico sembra proprio essere stato l'anello estremo, ma certo non deficitario, della catena ininterrotta del tradizionale *ius* dei Romani. Un diritto posto in un solco saldamente 'classico', ora adattatosi alle diverse condizioni dell'impero mediterraneo prima del suo passaggio a quella storia giuridica sia formalmente sia sostanzialmente nuova, che ormai da vari decenni i ricercatori affrontano, com'è giusto che sia, in maniera sempre più convinta come scientificamente autonoma, ovvero la storia del diritto tardoantico⁴⁰.

Fra i tratti tipici di questo *ius Romanorum* vi era di sicuro, come cennato, non solo un'incalzante ansia stabilizzatrice ma anche una pulsione fortissima alla semplificazione. Pure quest'ultima, solitamente promossa dalla prassi routinaria del

³⁹ Cfr., per es., Hermog. 5 *iur. ep.* D. 49.1.27 e Macer 2 *de app.* D. 49.13.1.1; Hermog. 1 *iur. ep.* D. 48.19.42 e Paul. 65 *ad ed.* 50.17.155.2. Vd. pure *infra* ntt. 49-52.

⁴⁰ Io sono fra coloro che, nella rigida prospettiva giuridica, parlando appunto di età epiclassica per gli anni della Tetrarchia, proprio non riescono ad abbassare la soglia del Tardoantico più indietro di Costantino (per la storia politica, diversamente, vd. ora, per es., S. MITCHELL, *A History of the Later Roman Empire, AD 284-641*, Chichester 2015; cui adde G. ZECCHINI, *L'Antiquité tardive: periodisations d'un âge noir et heureux*, in *Un antiquité tardive noire ou heureuse?* Actes colloque Besançon 2014 [a cura di S. Ratti], Besançon 2015, 29 ss.). Vd. tuttavia, con altri studiosi, L. DE GIOVANNI, *Diritto e storia. La tarda antichità*, Napoli 2015, benché con perplessità della critica: F. CUENA BOY, *Recensione*, in *Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law* 5, 2016, 361 ss., qui 362.

diritto ma ora cercata anche dalla burocrazia centrale, di fatto sarebbe stata parzialmente soddisfatta proprio dalla non facile attività parafrastica svolta da Ermogeniano – uomo, come si arguisce leggendo le Epitomi, di reale cultura bilingue greco-latina⁴¹ – sulla contrastante, a volte tortuosa e, sullo spirare del III secolo, in qualche punto finanche immaneggiabile letteratura scientifica.

Da sempre, per i *Romani prudentes* intanto il diritto poteva in qualche maniera considerarsi 'certo' solo nella misura in cui esso fosse rimasto il meno rigido possibile (è più che nota pure fra i non romanisti⁴², perché in tal senso assai indicativa, l'insidia paventata in età traiana da Giavoleno Prisco nell'effettuare qualsiasi *definitio* civilistica⁴³, magari correndo poi il «rischio connesso ad una sua applicazione...acritica»⁴⁴), tanto da essere scientificamente discusso ed elasticamente interpretato dagli specialisti e così utilitaristicamente modificato, complessivamente organizzato, autorevolmente

⁴¹ Sulla questione, ciascuno a suo modo significativo benché non sulla stessa linea e comunque per aspetti diversi, vd. solo W. KALB, *Roms Juristen, nach ihrer Sprache Dargestellt*, Aalen 1975 (rist.), 97 s. e 144 (adde H. SOLIN, *Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch*², Berlin-New York 2003); LIEBS, *Hermogenians iuris epitomae* cit. (nt. 25), 106; R. MARTINI, *A proposito di Ermogeniano fra grecità e romanità*, in *Studia et documenta historiae et iuris* 68, 2002, 561 ss.

⁴² Per es. vd. A. SGARBI, *Definições legislativas*, in *Direito, Estado e Sociedade* 31, 2007, 6 ss.; adde ID., *What Is a Good Legislative Definition?*, in *Beijing Law Review* 4, 2013, 28 ss.

⁴³ Cfr. Iavol. 11 ep. D. 50.17.202: *Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset.*

⁴⁴ M. A. MESSANA, *Sui libri definitionum di Emilio Papiniano. Definitio e definire nell'esperienza giuridica romana*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 45, 1998, 63 ss., qui 86.

diffuso⁴⁵. Invece, in netta controtendenza rispetto agli sforzi di tutta la precedente giurisprudenza, il *modus operandi* ermogeniano sembrerebbe appunto perfettamente in linea con le esigenze dei tempi suoi. Come Marciano, per esempio, che nel tratto severiano aveva incarnato lo studioso attento e l'interprete concreto sia delle insorgenti necessità dei tanti nuovi *cives*, sia di quelle altrettanto nuove degli organi di governo - una per tutte, il pratico bisogno di disporre di trattazioni più o meno complete di diritto criminale⁴⁶ - indirizzate forse al tentativo, come qualcuno ha ipotizzato, di sopranazionalizzare il *ius Romanorum*⁴⁷, così il Nostro, con le Epitomi, in contemporanea avrebbe sia privatamente stabilizzato sia, soprattutto, personalmente semplificato una quantità notevole dell'alluvionale più antica riflessione/discussione giurisprudenziale: in questa direzione, come testimonianza importante del buon esito di tale impegno, si può considerare veramente indicativo l'elevato numero di frammenti, più di cento, conservati da Giustiniano di

⁴⁵ Vd. ora E. STOLFI, *Dal ius controversum alle antinomie*, in *Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law* 6, 2017 (= *Le antinomie 'necessarie'. L'ordinamento giuridico romano tra istanze sistematiche e contraddizioni irrisolte*. Atti convegno Casamassima 2016), 377 ss.

⁴⁶ Si vd. S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum*, Napoli 2012.

⁴⁷ Così L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli 1994 (rist.), 75.

quest'unica opera dell'altrimenti sconosciuto, almeno per noi, *auctor* Ermogeniano⁴⁸.

Prima delle diffuse, drastiche, probabilmente necessitate, operazioni culturali e pragmatiche degli inizi dell'età tardoantica – quelle che, pur esse sulla via della semplificazione ma per un diverso pubblico (spesso realizzate con pratica ma eccessiva sottrazione), avrebbero prodotto la cosiddetta *Epitome Ulpiani*, le *Pauli Sententiae*, la collezione antologica dei *Fragmenta Vaticana*, la poi stratificata *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* –, il lavoro ermogeniano tentava davvero, su una linea pratica e a un livello culturalmente alto, di appianare, di chiarire, di recingere e poi di 'diffondere' il *ius*.

Per rispondere alla contemporanea domanda di rapida ma buona conoscenza della passata migliore riflessione su gran parte del diritto esso concentrava, epitomandola, una larga scelta della grande e articolata massa della letteratura classica⁴⁹. Come in parte è stato dimostrato esegeticamente, opere di avvicinamento essenziale al diritto (*libri regularum, manualia, institutiones* degli anni severiani)⁵⁰, commentari e studi

⁴⁸ È utile notare la diversa sistemazione palinogenetica di tali eserti nelle ricostruzioni della critica: O. LENEL, *Palinogenesia iuris civilis* 1 (1889), Graz 1960 (rist. a cura di L. E. Sierl [rist. anast. Roma 2000, a cura di L. Capogrossi Colognesi]), 265 ss.; LIEBS, *Hermogenians iuris epitomae* cit. (nt. 25), 116 ss.

⁴⁹ Vd. LIEBS, *Hermogenians iuris epitomae* cit. (nt. 25), 43 ss.

⁵⁰ Cfr., per es., Marcian.: 2 *inst.* D. 48.10.7 (Hermog. 1 *iur. ep.* D. 5.1.53); 1 *inst.* D. 40, 9, 9, 1 (*ibid.* D. 1.5.13); 13 *inst.* D. 35.2.91.6-7 (Hermog. 1 *iur. ep.* D. 35.2.40.1); 5 *inst.* D. 37.14.4 (Hermog. 3 *iur. ep.* D. 48.4.9); 8 *inst.* D. 30.114.19 (Hermog. 4 *iur. ep.* D. 32.22.2); Mod.: 7 *reg.* D. 1.5.21 (Hermog. 5 *iur. ep.* D. 40.12.40); 5 *reg.* D. 49.14.8 (Hermog. 6 *iur. ep.* D. 49.14.46.7).

monografici (*libri ad edictum, ad Sabinum e ad Plautium; libri de officio proconsulis, de publicis iudiciis e de appellationibus; libri singulares*)⁵¹, raccolte casistiche (*libri digestorum, responsorum e quaestionum*)⁵², ma pure il più consueto, solido e 'antico' approccio elementare al *ius* (*Gai institutiones*⁵³), avrebbero costituito il denso *parterre* cui Ermogeniano si sarebbe rivolto per attingere quei materiali che via via dovevano poi diventare i misteriosi elementi dell'articolato ipotesto riversato nei *libri epitomarum*.

⁵¹ Per es., cfr. Paul.: 33 *ad ed.* D. 19.1.21.4 ss. (Hermog. 2 *iur. ep.* D. 18.1.75); 54 *ad ed.* D. 41.2.1.14 (Hermog. 5 *iur. ep.* D. 41.2.50.1); 71 *ad ed.* D. 44.5.2 pr. (Hermog. 6 *iur. ep.* D. 44.1.24); 17 *ad ed.* D. 42.1.38 pr. (*ibid.* D. 40.1.24 pr.); Ulp.: 34 *ad ed.* D. 49.14.27 (*ibid.* D. 34.9.20); 38 *ad ed.* D. 48.23.1 e 42 *ad ed.* D. 38.2.3.7 (Hermog. 3 *iur. ep.* D. 37.14.21 pr.); 63 *ad ed.* D. 42.5.17.1 (Hermog. 5 *iur. ep.* D. 23.3.74); 9 *ad ed.* D. 3.3.39.7 (Hermog. 1 *iur. ep.* D. 46.8.6); 76 *ad ed.* D. 44.4.4.26 (Hermog. 6 *iur. ep.* D. 44.4.16); 32 *ad Sab.* D. 24.1.11.11 (Hermog. 2 *iur. ep.* D. 24.1.60.1); 33 *ad Sab.* D. 24.1.32.10-11 (*ibid.* D. 24.1.62.1); 34 *ad Sab.* D. 23.3.10 pr. (*ibid.* D. 24.3.51); 12 *ad Sab.* D. 38.16.1.10 (Hermog. 3 *iur. ep.* D. 38.7.6); 15 *ad Sab.* D. 30.14 pr. (Hermog. 4 *iur. ep.* D. 32.22 pr.); 49 *ad Sab.* D. 50.16.178 pr. (Hermog. 2 *iur. ep.* D. 50.16.222); 16 *ad Plaut.* D. 40.7.20.3-4 (Hermog. 1 *iur. ep.* D. 35.1.94); Ulp.: 4 *de off. proc.* D. 50.4.6.3-5 (*ibid.* D. 50.4.1 pr.); 2 *de off. proc.* D. 1.16.7.2 (Hermog. 2 *iur. ep.* D. 1.18.10); Marcian.: 2 *de iud. publ.* D. 48.17.3 (Hermog. 6 *iur. ep.* D. 44.3.13 pr.); *ibid.* 48.19.11 pr. (Hermog. 1 *iur. ep.* D. 48.19.42); *lib. sing. delat.* D. 40.15.1.4 (Hermog. 6 *iur. ep.* D. 40.15.3); Modest. 1 *exc.* D. 27.1.1.4 (Hermog. 2 *iur. ep.* D. 26.5.27.1); Mac. 2 *de app.* D. 49.13.1.1 (Hermog. 5 *iur. ep.* D. 49.1.27).

⁵² Cfr., per es., Iul.: 18 *dig.* D. 12, 1, 20 (Hermog. 6 *iur. ep.* D. 39.5.33.1); 60 *dig.* D. 39.5.2.2 (*ibid.* D. 39.5.33.3); Pap.: 3 *resp.* 17.1.56.1 (Hermog. 2 *iur. ep.* D. 46.1.64); 19 *resp.* D. 14.2.3 (*ibid.* D. 14.2.5.1); 8 *resp.* D. 34.4.24 pr. (Hermog. 4 *iur. ep.* D. 35.1.95); 23 *quaest.* D. 41.3.44 pr. (Hermog. 5 *iur. ep.* D. 41.2.50 pr.); Paul. 14 *quaest.* D. 42.1.41.2 (Hermog. 6 *iur. ep.* D. 39.5.33 pr.)

⁵³ Cfr. Gai 1.8-9 (Hermog. 1 *iur. ep.* D. 1.5.2), e vd. DOVERE, *Scienza del diritto e burocrazia* cit. (nt 2), 72 ss.; ma adde pure Gai. 3 *de legat. ad ed. urb.* D. 50.17.56 (Hermog. 1 *iur. ep.* D. 48.19.42; vd. comunque *supra* nt. 39).

In tal modo numerosi e importanti campioni dei generi letterari più diversi, proprio perché scandagliati, approfonditi, segmentati, amalgamati e infine assimilati dall'*auctor* epiclassico, divenivano il portato finale, snellito, concentrato (e aggiornato), di un ricco e forse non breve percorso scientifico-intellettuale: un prodotto comodamente accessibile, così, a chiunque fosse stato interessato, e agevolmente comprensibile, al bisogno, anche dai 'meno robusti' interpreti burocratici del diritto.

E intanto questo risultato sarebbe stato immediatamente percepibile e subito utilizzabile dagli immaginabili fruitori dell'opera - magari l'affollato organico⁵⁴, frutto di una veramente «drastica politica di suddivisione amministrativa»⁵⁵ ma forse non sempre sufficientemente preparato, di quei tanti governatori tetrarchici (perché no anche *correctores* e *consulares*) ancora oggi attestati, grazie all'anonimo autore dei *Nomina provinciarum omnium*, dal cosiddetto *Laterculus Veronensis*⁵⁶ (a. 314?) - perché perseguito in una duplice contemporanea direzione semplificativa. Si sarebbe trattato, appunto, dell'incondizionata contrazione di una parte della vasta letteratura giurisprudenziale allora consultabile (chissà quanto

⁵⁴ Cfr. l'esplicita testimonianza coeva di Lact. *de Mort. pers.* 7.4: *...provinciae quoque in frusta concisae: multi praesides et plura officia singulis regionibus ac paene iam civitatibus incubare.*

⁵⁵ A. H. M. JONES, *Il Tardo impero romano (284-602 d.C.)* 1 (traduzione di E. Petretti), Milano 1973, 68.

⁵⁶ Cfr. l'ed. Riese (*Geographi Latini Minores*) 127 s.; qui vd. utilmente P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, 174 ss. e ntt.

corposi dovettero effettivamente essere gli originari *libri* delle Epitomi pervenuti ai tecnici costantinopolitani?!) e della sua confluenza, sulla base della competente selezione e appropriazione del giurista-epitomatore, nei sei *libri iuris epitomarum*. Ma si sarebbe pure trattato d'una semplificazione di contenuti, *in primis* ottenuta grazie alla eliminazione delle contraddizioni tipiche del 'classico' *ius controversum*: uno sfrondamento scientifico talora finanche chiaramente segnalato da Ermogeniano, quasi con soddisfazione, direi rasserenante, manifestazione esteriore (...*post magnas varietates optinuit*⁵⁷), al lettore che si può presumere dovesse essere allora attento e, soprattutto, motivato.

Superando discussioni e antinomie, evitando cioè come linea di fondo le complicazioni, ma certo non il precipitato dell'*antiqua sapientia* giurisprudenziale, è ipotizzabile con alto grado di veridicità che Ermogeniano intendesse fornire un servizio essenziale alla strutturazione culturale e all'aggiornamento corretto delle folte frange periferiche dell'amministrazione pubblica. Egli sapeva benissimo, non foss'altro che per la propria navigata militanza negli *officia*, quali fossero le responsabilità di governo, amministrative e finanziarie (per esempio come collettori di imposte per gli uffici centrali) dei tanti *praesides provinciarum* (coloro che egli

⁵⁷ Cfr. Hermog.: 5 *iur. ep.* D. 41.8.9: *pro legato usucapit, cui recte legatum relictum est: sed et si non iure legatum relinquatur vel legatum ademptum est, pro legato usucapi post magnas varietates optinuit*; 2 *iur. ep.* D. 44.7.32: *Cum ex uno delicto plures nascuntur actiones, sicut evenit, cum arbores furtim caesae dicuntur, omnibus experiri post magnas varietates optinuit.*

ricorrentemente richiama nelle sue pagine⁵⁸); altrettanto bene egli conosceva le difficoltà che costoro erano costretti ad affrontare, in qualità di *iudices ordinarii*, in tutti quei settori diversi dagli spazi invece riservati ad altri soggetti con esclusive competenze militari e fiscali. Con le Epitomi si rendeva disponibile in maniera quantitativamente concentrata ma qualitativamente corretta e, soprattutto, 'aggiornata' la riflessione dei *prudentes* su quel *ius Romanorum* tuttora, nei fatti, irrimediabilmente poco e mal conosciuto in molte *provinciae*, così come fa intendere, per esempio, e in maniera palmare, lo spropositato numero di *rescripta* accumulatisi nell'ultimo decennio del III secolo, grazie al lavoro delle cancellerie, anche su questioni davvero di poco momento.

In anni in cui l'incalzante sovrabbondanza degli interventi normativi *speciales* del principe era divenuta tale da spingere finanche a soddisfare, con i primi Codici, l'indifferibile premura di porvi un ordine ragionato, la nostra opera continuava a mostrare un vero e profondo attaccamento al pensiero dei più antichi studiosi. Questo prezioso ma irregolare accumulo di

⁵⁸ Cfr. Hermog.: 3 *iur. ep.* D. 49.1.26: *Ad imperatorem causam remissam partibus consentientibus praeses, si ad eius notionem pertinet, audire potest.*; 5 *iur. ep.* D. 39.4.10 pr.: *Vectigalia sine imperatorum praecepto neque praesidi neque curatorum neque curiae constituere nec praecedentia reformare et his vel addere vel deminueri licet*; 6 *iur. ep.* D. 49.14.46.2: *Quod a praeside seu procuratore vel quolibet alio in ea provincia, in qua administrat, licet per suppositam personam comparatum est, infirmato contractu vindicatur et aestimatio eius fisco infertur: nam et navem in eadem provincia, in qua quis administrat, aedificare prohibetur*; 2 *iur. ep.* D. 1.18.10: *Ex omnibus causis, de quibus vel praefectus urbi vel praefectus praetorio itemque consules et praetores ceterique Romae cognoscunt, correctorum et praesidum provinciarum est notio.*

sapienza, evidentemente sentito come ancora assolutamente vitale, veniva assorbito dall'*auctor* che, forte della propria *scientia*, in base alle necessità che esperienza e sensibilità personali gli prospettavano come più urgenti - rimanendo tuttavia, consapevolmente e quasi orgogliosamente, all'interno di uno schema sistematico affatto 'classico'⁵⁹ -, aggiornava sia i contenuti normativi elaborati dai *maiores* nel lungo periodo del principato sia, e radicalmente, le relative forme esteriori.

Cionondimeno, pur avvertendo quanto fosse ormai superata, perché tutto sommato ispirata a un mondo lontano, una parte dell'impalcatura dogmatica dell'eredità scientifica così come pervenuta con gli scritti dei maestri - basti notare, per esempio, il singolare utile approccio ermogeniano al tema teoretico del *ius gentium*⁶⁰, come pure all'argomento invece praticissimo della giacenza ereditaria, fino ad allora davvero 'tormentato' dalla dottrina⁶¹ -, lo studioso epiclassico non

⁵⁹ Un consapevole annuncio programmatico è Hermog. 1. *iur. ep.* D. 1.5.2: *Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti et his proximos atque coniunctos applicantes titulos ut res patitur, dicemus.*

⁶⁰ Si sarebbe trattato di un recupero in qualche modo politicamente allargato, in funzione quasi onnicomprensiva, della valenza sociologico-descrittiva già presente in altra giurisprudenza (per es. cfr. Paul. 12 *resp.* D. 39.5.29.2) del *ius gentium*: Hermog. 1 *iur. ep.* D. 1.1.5: *Ex hoc iure gentium introducta bella, discretæ gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutæ: exceptis quibusdam quæ iure civili introductæ sunt.*

⁶¹ Quello ermogeniano appare un segmento di transito 'dogmatico' in direzione dell'idea (ancora lontana) d'una eredità giacente-persona giuridica: Hermog. 6 *iur. ep.* D. 41.1.61: *Hereditas in multis partibus iuris pro domino habetur adeoque hereditati quoque ut domino per servum hereditarium acquiritur. in his sane, in quibus factum personæ operæve substantia*

assumeva l'improbabile compito di rinnovarla. Questo, forse, non era tra le sue capacità, certo non era tra le sue priorità: altri, evidentemente, erano i bisogni che sentiva premere.

È da sospettare che la preoccupazione forte di questo *doctissimus iurislator* – è così che Ermogeniano sarebbe 'passato' nella cultura letteraria del Tardoantico (un efficace produttore e propagatore di *ius*)⁶² – fosse anzitutto quella di agevolare gli operatori giuridici membri dell'apparato, e quindi, concettualmente prima di ogni altra cosa, formarli e informarli. Da qui, dunque, la riduzione e modifica ben ponderata di tante pagine giurisprudenziali grazie all'approntamento di un elaborato metatesto, ovvero un prodotto letterario del tutto nuovo perché assolutamente silente sull'origine di quanto in esso convogliato: un affidabile, autorevole compendio da cui ogni giorno attingere con agio conoscenza del diritto 'certo' per la pratica minuta di governo e per elargire giustizia in un impero per molti versi amministrativamente nuovo e forse più complesso.

desideratur, nihil hereditati quaeri per servum potest. ac propterea quamvis servus hereditarius heres institui possit, tamen quia adire iubentis domini persona desideratur, heres exspectandus est. Usus fructus, qui sine persona constitui non potest, hereditati per servum non acquiritur.

⁶² Solitamente misconosciuta in dottrina, l'attestazione in *Sedul. Pasch. op.*, 2 ep. ad *Macedonium* (Hümer 172, 8-13), ha invece una grande importanza per l'esatta valutazione dell'attività autorale di Ermogeniano: *...nam si aut saeculares litteras adsecuti aut divinis videbuntur libris instructi, debent exempla veterum recensere nec similia lacerare contentur iniuste. cognoscant Hermogenianum, doctissimum iurislatores, tres editiones sui operis confecisse, cognoscant peritissimum divinae legis Origenem, tribus nihilominus editionibus prope cuncta quae disseruit aptavisse.*

Orbene, per tutte queste caratteristiche - e contribuire, perciò, a lumeggiare un periodo dell'esperienza giuridica romana tanto a lungo trascurato, rispetto ad altri, come quello epiclassico - l'epitome di Ermogeniano andrebbe pazientemente studiata per intero⁶³, magari per segmenti successivi, in maniera approfondita. Essa andrebbe letta, se non con la sbalorditiva erudizione impiegata a metà del '700 dal civilista catalano José Finestres y de Monsalvo (con un estesissimo commentario in latino, costellato di riferimenti a tutta la giurisprudenza romana e alla letteratura antica - Fedro, Luciano, Tucidide, Marziale, Giovenale, Svetonio, Arnobio, Claudiano, ecc.⁶⁴ -, con attenzione precisa ai contributi di Donello, di Cuiacio e dei due Gotofredo, e talora con giudizi lusinghieri sul nostro giurista)⁶⁵, almeno con un impegno e una diligenza purtroppo omessi, salvo in un paio di eccezioni

⁶³ Esigenza analoga era già, un cinquantennio fa, in CENDERELLI, *Ricerche* cit. (nt. 33), 242 s.

⁶⁴ È davvero impressionante, presso il Finestres (vd. la nt. che segue), non solo il confronto puntuale con gli studiosi dell'Età di Mezzo e con quelli moderni (Graziano, Ottone da Pavia, Eneccio e, ancora, Guido Panciroli, Giuseppe Averani, ecc.), ma anche la mole delle citazioni effettuate, tutte pertinenti e assai precise (come del resto i rinvii alla produzione dei principi, a quella degli imperatori bizantini sino al sec. X e finanche alle norme ecclesiastiche e civili a lui contemporanee), dei testi vetero e neotestamentari (Esodo, Deuteronomio, Matteo, Marco, ecc.), delle collezioni canoniche minori e della letteratura latina e greca dei secoli dall'età repubblicana e fino ai decenni postgiustiniani (Aristotele, Terenzio, Varrone, Cicerone, Virgilio, Iginio, Tito Livio, Elio Gallo, Cornelio Nepote, Strabone, Seneca, Petronio, Plinio il vecchio e suo nipote, Plutarco, Floro, Apuleio, Gellio, Siculo Flacco, Festo, Eliano, Ambrogio, Sidonio Apollinare, Cassiodoro, Isidoro di Siviglia, ecc.).

pressoché contemporanee, dalla prevenuta o distratta romanistica dei due secoli seguenti. In tale prospettiva, peraltro, si potrebbe anche tentare una nuova palingenesi sia dei relativi frammenti sia, in specie se si dovesse adeguatamente meditare sulle tante varianti proposte da Liebs rispetto alla risalente ricostruzione di Lenel, delle *rubricae* utili allora a organizzarne i sei libri di diritto⁶⁶.

Insomma, e ripensando complessivamente a quanto finora si è fatto, di sicuro va finalmente dedicata un'attenzione specifica a questa assai singolare espressione del pensiero giuridico romano, anche contestualizzandone il significato «entro più vaste coordinate culturali»⁶⁷.

I *libri iuris epitomarum* richiedono uno spazio scientifico speciale non foss'altro perché storicamente ultimo esempio di un colto interesse autorale, sia critico sia in qualche modo ancora creativo, sui modelli forniti dalla *scientia iuris* del periodo 'classico' prima che questa fosse, di fatto, pragmaticamente congiunta ai testi legislativi. Prima, cioè, che per lunghi anni, sostanzialmente lungo tutto il Tardoantico - il

⁶⁵ Vd. J. FINESTRES Y DE MONSALVO, *In Hermogeniani JC^{ti} Juris Epitomarum Libros VI Commentarius 1-2*, Cervariae Lacetanorum 1757 (Pbk 2011) (= <https://catalog.hathitrust.org/Record/009303280>).

⁶⁶ Queste, per LENEL, *Palingenesia* cit. (nt. 47), 1, 265 ss., forse sarebbero state 49, per LIEBS, *Hermogenians iuris epitomae* cit. (nt. 25), 116 ss., invece 54/56.

⁶⁷ Così, a proposito del filone di indagini romanistiche sui giuristi e relativamente alle «ricognizioni condotte su singole opere» dei *prudentes*, STOLFI, *Diritto romano e storia del pensiero giuridico* cit. (nt. 1), 120 s., che ricorda analoghe indicazioni generali di Vincenzo Arangio-Ruiz (più tardi

primissimo tratto di una estesa vera e propria età di passaggio al Medioevo e al diritto comune europeo⁶⁸ - letteratura giuridica d'autore e *ius principale*, nonostante la reciproca diversità genetica, venissero accostati nelle numerose antologie che ben conosciamo, e così, sempre assieme, piegati a fini pratici, letti, annotati, quotidianamente da tutti utilizzati.

cautamente in qualche maniera condivise da Franz Wieacker), poi rinnovate da Mario Bretone: 105 s.

⁶⁸ Vd. L. LOSCHIAVO, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secolo III-VII)*, Torino 2016. La società degli anni in questione è magistralmente ricostruita, ora, da una interessante prospettiva, in P. BROWN, *Per la cruna di un ago. La ricchezza, la caduta di Roma e lo sviluppo del cristianesimo, 350-550 d. C.* (traduzione di L. Giaccone), Torino 2014.

Bibliografia di riferimento

S. ALESSANDRÌ, *Alcune considerazioni in tema di compensazione adversus fiscum*, in *Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils* (a cura di E. Dovere), Bari 2018, 75 ss.

M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960

ID., *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in ID., *Scritti giuridici* (a cura di L. Migliardi Zingale), Torino 1996, 492 ss. (= in *Studia et documenta historiae et iuris* 27, 1961, 241 ss.)

L. AMIRANTE (con la collaborazione di L. De Giovanni), *Una storia giuridica di Roma. Undicesimo quaderno di lezioni*, Napoli 1994

L. ATZERI, *L'infamia nei rescritti di Diocleziano*, in *Fontes Minores XII* (a cura di W. Brandes-L. M. Hoffmann-K. Maksimovic), Frankfurt a. M. 2014, 1 ss.

M. BALESTRI FUMAGALLI, *I libri singulares di Aurelio Arcadio Carisio*, Milano 1978

G. von BESELER, *Recuperatores iuris antiqui*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano «Vittorio Scialoja»* 45, 1938, 167 ss.

P. BROWN, *Per la cruna di un ago. La ricchezza, la caduta di Roma e lo sviluppo del cristianesimo, 350-550 d. C.* (traduzione di L. Giacone), Torino 2014

P. BUONGIORNO, «Ricordi di anni lontani e difficili». *Romanisti a Leiden nella lunga estate del 1939*, in *Index* 44, 2016, 479 ss.

A. CENDERELLI, *Ricerche sul «Codex Hermogenianus»*, Milano 1965

ID., *Recensione*, in ID., *Scritti romanistici* [a cura di C. Buzzacchi], Milano 2011, 765 ss. (= in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* 55, 2004-05 [pubbl. 2008], 220 ss.)

J. M. COMA FORT, *Codex Theodosianus: historia de un texto*, Madrid 2014 (= http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19297/codex_coma_HD28_2014.pdf?sequence=3)

S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324²*, Oxford 2000 (Pbk-ed. accr.)

ID., *The publication of law in the era of the Tetrarchs – Diocletian, Galerius, Gregorius, Hermogenian*, in *Diokletian und die Tetrarchie. Aspekte einer Zeitenwende. Proceedings international Diocletian Symposium Split 2003* (a cura di A. Demandt-A. Goltz-H. Schlange-Schöningen), Berlin 2004, 56 ss.

ID., *The Gregorian and Hermogenian assembled and shattered*, in *Mélanges de l'École française de Rome-Antiquité* 125, 2013 (<http://mefra.revues.org/1772>)

F. CUENA BOY, *Recensione*, in *Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law* 5, 2016, 361 ss.

A. D'AMIA, *L'eredità giacente. Note di diritto romano, comune e odierno*, Milano 1937

P. DE FRANCISCI, *Presentazione*, in F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (traduzione di G. Nocera), Firenze 1968, VII ss.

L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli 1994 (rist.)

ID., *Diritto e storia. La tarda antichità*, Napoli 2015

E. DOVERE, *Funzione sistemica del Codice Teodosiano*, in ID., *Il secolo breve del Teodosiano. Ordinamento e pratica di governo nel V secolo*, Bari 2016, n. 3 (= in *Κοινωνία* 37, 2013, 23 ss.= in *Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual* [coordinatore F. Reinoso-Barbero], Madrid 2014, 149 ss.)

ID., *Scienza del diritto e burocrazia. Hermogenianus iurislator*, Bari 2017

M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza epiclassica. Il caso di Aurelio Arcadio Carisio*, Roma 2013

J. FINESTRES Y DE MONSALVO, *In Hermogeniani JC^{ti} Juris Epitomarum Libros VI Commentarius 1-2*, Cervariae Lacetanorum 1757 (Pbk 2011) (= <https://catalog.hathitrust.org/Record/009303280>)

P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*³, Roma 1974

- A. GALIMBERTI, *Adriano e l'ideologia del principato*, Roma 2007
- G. GENETTE, *Introduzione all'architetto* (traduzione di A. Marchi), Parma 1981 (orig. Paris 1979)
- ID., *Palinsesti. La letteratura al secondo grado* (traduzione di R. Novità), Torino 1997 (orig. Paris 1982; Pbk Paris 1992)
- C. GIACHI-V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma 2014 (rist.²)
- F. GRELLI, *Arcadio Carisio, l'officium del prefetto del pretorio e i munera civilia*, in ID., *Diritto e società nel mondo romano* (a cura di L. Fanizza), Roma 2005, 257 ss. (= in *Index* 15, 1987, 63 ss.)
- ID., *La forma dell'Impero*, in ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. Fanizza, Roma 2005, 363 ss. (= in *Storia di Roma* 3. *L'età tardoantica* [direzione di A. Schiavone], Torino 1993, 69 ss.)
- ID., *I giuristi, il diritto municipale e il Codex Gregorianus*, in ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. Fanizza, Roma 2005, 473 ss. (= in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca* 4, Napoli 2001, 317 ss.)
- ID., *La giurisprudenza tardoantica, il Codex Gregorianus e l'ordinamento delle città*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti convegno AST Napoli 2007* (a cura di U. Criscuolo-L. De Giovanni), Napoli 2009, 155 ss.
- A. H. M. JONES, *Il Tardo impero romano (284-602 d.C.)* 1 (traduzione di E. Petretti), Milano 1973

T. HONORÉ, *'Imperial' Rescripts A.D. 193-305: Authorship and Authenticity*, in *The Journal of Roman studies* 69, 1979, 51 ss.

ID., *Hermogenianus on Privity and Agency in Contract*, in *Estudios de Historia del Derecho Europeo. Homenaje Martínez Díez 1* (a cura di R. Perez Bustamante), Madrid 1994, 91 ss. (ampl.= *Hermogenianus on privity and the scope of the law of contract*, in *Current Legal Problems* 44, 1991, 135 ss.)

W. KALB, *Roms Juristen, nach ihrer Sprache Dargestellt*, Aalen 1975 (rist.)

D. LIEBS, *Hermogenians iuris epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen 1964

L. LOSCHIAVO, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secolo III-VII)*, Torino 2016

A. MANZO, «*Magnum munus de iure respondendi substinebat*». *Studi su Publio Rutilio Rufo*, Milano 2016

V. MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d. C.*, in *Studi storici. Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci* 48, 2007, 927 ss.

ID., *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*. *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 2016

ID., *I giuristi e l'Impero. Tra storia e interpretazione*, in *Κοινωνία* 41, 2017, 61 ss.

R. MARTINI, *A proposito di Ermogeniano fra grecità e romanità*, in *Studia et documenta historiae et iuris* 68, 2002, 561 ss.

- M. A. MESSANA, *Sui libri definitionum di Emilio Papiniano. Definitio e definire nell'esperienza giuridica romana*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 45, 1998, 63 ss.
- S. MITCHELL, *A History of the Later Roman Empire, AD 284-641*, Chichester 2015
- H. NIEDERMEYER, *Voriustinianische Glossen und Interpolationen und Textueberlieferung*, in *Atti del congresso di diritto romano Bologna-Roma 1933, 1*, Pavia 1934, 353 ss.
- D. V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Bari 2012
- S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum*, Napoli 2012
- P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003
- O. ROBLEDA, *Introduzione allo studio del diritto privato romano²*, Roma 1979
- I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017
- L. SANTIFALLER, *Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mittelalter 1. Untersuchungen*, Graz 1953
- E. SCHÖNBAUER, *Die Ergebnisse der Textstufenforschung und ihre Methode*, in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* 12, 1961, 117 ss.

F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science* (traduzione di F. de Zulueta), Oxford 1946:

<http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/17502>

ID., *Storia della giurisprudenza romana* (traduzione di G. Nocera), Firenze 1968

A. SGARBI, *Definições legislativas*, in *Direito, Estado e Sociedade* 31, 2007, 6 ss.

ID., *What Is a Good Legislative Definition?*, in *Beijing Law Review* 4, 2013, 28 ss.

H. SOLIN, *Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch²*, Berlin-New York 2003

M. U. SPERANDIO, *Il 'Codex' delle leggi imperiali*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca* 8, Napoli 2001, 97 ss.

ID., *Codex Gregorianus. Origini e vicende*, Napoli 2005

E. STOLFI (a cura di), *Premessa*, in *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, Napoli 2011

ID., *Diritto romano e storia del pensiero giuridico*, in *Nel mondo del diritto romano. Convegno ARISTEC Roma 2014* (a cura di L. Vacca), Napoli 2017, 91 ss.

M. TALAMANCA, *Il diritto nelle epoche postclassiche*, in *Collatio iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65e anniversaire* 2 (a cura di R. Feenstra-A. S. Hartkamp-J. E. Spruit-P. J. Sijpesteijn), Amsterdam 1995, 533 ss.

M. VARVARO, *Riflessioni sullo scopo del Codice Ermogeniano*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 49, 2004 (*Studi con Bernardo Albanese*), 241 ss.

F. WIEACKER, *Lebensläufe klassischer Schriften in nachklassischer Zeit*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 67, 1950, 360 ss.

ID., *Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien (235-284 apr. J.-C.)*, in *Revue historique de droit français et étranger* 49, 1971, 201 ss.

ID., *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1975 (rist.)

G. ZECCHINI, *L'Antiquité tardive : periodisations d'un âge noir et heureux*, in *Une antiquité tardive noire ou heureuse? Actes colloque Besançon 2014* (a cura di S. Ratti), Besançon 2015, 29 ss.